

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI SOSTENITORE

Approvato dal Comitato di Gestione in data 27/06/2022

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento determina:

- le modalità di adesione dei sostenitori alla Fondazione;
- i requisiti degli aspiranti sostenitori;
- la quota di adesione;
- la prestazione in natura;
- la scadenza e il rinnovo dell'adesione;
- il ruolo del collegio dei sostenitori;
- utilizzo del marchio FIEMME PER.

Art. 2 - Modalità di adesione alla Fondazione

1. Gli aspiranti sostenitori devono presentare domanda di adesione utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Fondazione o presso la sede della stessa.
2. Dalla domanda di adesione devono risultare:
 - a) le generalità complete del richiedente, e precisamente:
 - 1) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione;
 - 2) per gli enti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Generalità del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato legittimato alla firma della richiesta. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, e della decisione dell'organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l'adesione alla Fondazione;
 - b) requisiti del soggetto richiedente;
 - c) le motivazioni della domanda di adesione;
 - d) la dichiarazione di condividere gli scopi istituzionali della Fondazione, e di aver preso visione e di accettarne lo statuto e il presente regolamento;
 - e) l'importo della quota di adesione in denaro determinata ai sensi degli articoli successivi;
 - f) gli apporti di natura non monetari con cui il richiedente intende contribuire ulteriormente all'attività della Fondazione, e le relative modalità di conferimento.
3. Le domande di adesione devono essere presentate alla Fondazione entro il 31 gennaio di ogni anno, e avranno valore per il corrente anno solare. Tutte le domande pervenute dopo tale data, previo accordo con il richiedente, potranno essere ammesse anche dopo il termine della presentazione, ma saranno comunque soggette alla scadenza prevista per la fine dell'anno solare. Sarà quindi

suscettibile di tale scadenza anche la quota di adesione, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. In caso contrario, tali richieste verranno considerate a partire dall'anno successivo.

4. Il Comitato di gestione esamina le domande di adesione e delibera in merito in occasione della prima seduta utile, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio.
5. La decisione debitamente motivata di ammettere o escludere un soggetto dalla qualifica di sostenitore del Comitato di gestione è insindacabile e inappellabile e viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.
6. L'ammissione a Sostenitore ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera di ammissione a tale Collegio, e il versamento della quota di adesione deve essere conferito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ammissione.

Art. 3 - Requisiti degli aspiranti sostenitori

1. I soggetti che intendono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori devono appartenere alle seguenti categorie:
 - a) Persona fisica;
 - b) Ente locale (comune, comunità montana, ...);
 - c) Ente Parco;
 - d) Università e Centro di Ricerca;
 - e) Impresa;
 - f) Associazione, Fondazione o Consorzio.

Sono ammissibili, quali sostenitori della Fondazione, le sezioni o le delegazioni provinciali ovvero regionali previste dall'ordinamento delle associazioni nazionali senza scopo di lucro. In tal caso le predette sezioni o delegazioni presentano, a corredo della domanda di adesione, l'attestazione dell'associazione nazionale che comprova la relativa istituzione locale. Le medesime sezioni o delegazioni possono aderire anche in parallelo all'associazione nazionale.

2. I soggetti che intendono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori devono risiedere, avere sede od interesse ad operare con continuità nell'ambito del territorio della Magnifica Comunità Generale di Fiemme, nello specifico:
 - a) appartenenti ai comuni e/o loro forme associative, il cui territorio comprende, anche parzialmente, il demanio collettivo della Magnifica Comunità di Fiemme;
 - b) appartenenti ai comuni contigui ai comuni di cui alla lettera a) ovvero a comuni ricadenti nel medesimo contesto culturale e geografico.
3. Possono chiedere di aderire alla Fondazione anche soggetti non appartenenti ai territori di cui al co. 2), ma che, condividendo gli scopi e le finalità della Fondazione, soddisfino uno dei seguenti requisiti:
 - i. l'attività caratteristica sia coerente con i criteri Environmental, Social e Governance (ESG) previsti dalla legislazione europea;
 - ii. assicurino la promozione della conoscenza e la valorizzazione dei territori di montagna a livello nazionale ed internazionale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Art. 4 - Quota di adesione

1. Ciascun sostenitore, secondo la propria categoria di appartenenza, deve versare una quota annuale di adesione in denaro per almeno 3 anni dell'importo minimo di:
 - a) Ente locale con meno di 3.000 abitanti, Ente Parco, Associazione, Fondazione o Consorzio locale = 1.000 euro;
 - b) Ente locale o sua forma associativa con più di 3.000 abitanti = 2.000 euro;
 - c) Ente locale o sua forma associativa con più di 10.000 abitanti = 3.000 euro;
 - d) Persona fisica = 500 euro;
 - e) Associazione, Fondazione o Consorzio nazionale = 3.000 euro
 - f) Università e Centro di Ricerca = 3.000 euro;
 - g) Impresa = secondo la categoria della dimensione aziendale (Raccomandazione Comunità Europea n. 361 del 6-5-2003, definizione pmi):
 - i. microimprese = 500,00 euro;
 - ii. piccole imprese = 1.000,00 euro;
 - iii. medie imprese = 2.000,00 euro;
 - iv. grandi imprese = 3.000,00 euro.
2. La quota di adesione va versata annualmente.

Art. 5 - Prestazione in natura

1. I sostenitori soggetti al pagamento della quota di cui all'articolo 4 possono, in alternativa al versamento della quota di adesione, impegnarsi a sostenere l'attività della Fondazione con apporti di natura diversa e senza corrispettivo, che possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, in prestazioni d'opera o di servizi, nella consulenza altamente qualificata, nella fornitura di beni, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, o in attività di assistenza per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative promosse dalla Fondazione.
2. Per l'assolvimento della prestazione, in ogni modo, gli interessati dovranno provvedere alla messa a disposizione della Fondazione, secondo il proprio settore di appartenenza a:
 - a) personale;
 - b) materiali e attrezzature;
 - c) prodotti e servizi;
 - d) attività professionali.
3. I diversi ambiti di intervento possono riguardare:
 - a) area amministrativo/gestionale;
 - b) area tecnica: pianificazione, geologia, natura, forestale;
 - c) area informatica;
 - d) area comunicazione: stampa, pubblicità, organizzazione eventi;
 - e) area grafica: stampa;
 - f) area didattico-formativa;
 - g) area ricerca.

Art. 6 - Scadenza e rinnovo dell'adesione

1. La qualifica di Sostenitore ha durata pari ad un triennio solare per il quale è stata presentata la domanda.

2. La qualifica di Sostenitore si rinnova automaticamente per altri 3 anni, con il pagamento della prima quota annuale del successivo triennio. Nel caso di conferimenti in natura di cui all'art.6) si dovrà provvedere ad inviare dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, indicante le nuove prestazioni offerte.
3. La qualifica di Sostenitore è sospesa col mancato pagamento della quota annuale o con la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 2 nei termini stabiliti.
4. Passati sei anni dal conferimento della qualifica, per rinnovare l'adesione al Collegio, sarà necessario presentare nuova domanda alla Fondazione compilando l'apposito modulo e inviando la documentazione richiesta.

Art. 7 - Modifiche del regolamento

Il Comitato di gestione della Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, dandone comunicazione a ciascun sostenitore. Le modifiche produrranno effetto, con riguardo ai rapporti in corso, a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.

Art. 8 - Sospensione o revoca della qualifica di sostenitore

Nel caso in cui la Fondazione rilevasse un comportamento da parte del sostenitore non coerente con gli obiettivi della Fondazione stessa ed in contrasto con quanto previsto dal regolamento e/o non adempia agli impegni di cui all'articolo 6, la Fondazione provvederà alla sospensione o alla revoca dalla qualifica di sostenitore e al recupero delle somme dovute.

Art. 9 - Il ruolo del Collegio dei sostenitori

Il Collegio dei sostenitori determina con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio stesso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto della Fondazione.

Art. 10 - Utilizzo del marchio FIEMME PER e.t.s.

1. Ai soci sostenitori viene concesso l'utilizzo dell'apposito marchio "FIEMME PER e.t.s." per le attività istituzionali (carta intestata, biglietti da visita, sito web). Tale utilizzo è disciplinato con Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e/o figurativo, approvato dal Comitato di gestione.
2. Nel caso di utilizzo di tale marchio in contesti diversi da quelli specificati al comma 1), è necessaria l'autorizzazione da parte della Fondazione.

Per accettazione
